centro astalli
PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI
CATANIA
JRS SERVIZIO DEI GESUITI PER I RIFUGIATI IN ITALIA

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Territoriale di Catania

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO ASTALLI PER L'ASSISTENZA AGLI IMMIGRATI – CATANIA"

Il giorno 9 Ottobre 2020, alle ore 19.00, presso la sede legale dell'Associazione sita in Catania, via Tezzano 71, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato: **"Centro Astalli per l'assistenza agli immigrati – Catania",** per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) **modifiche statutarieper conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore".**

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 5 dello Statuto il Presidente Sig.ra Elvira Iovino, il quale chiama P. Giovanni Di Gennaro a fungere da Segretario per la redazione del verbale dell'adunanza. Il Presidente constata e fa constatare:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata;
- che sono presenti in proprio e per delega 36 (trentasei) soci su 47 (quarantasette) soci aventi diritto;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo;
- che pertanto, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, la presente assemblea è validamente costituita e può deliberare sull'ordine del giorno,

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie per conformare lo statuto dell'Associazione al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale di Cremona
Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale
Ufficio Territoriale di Cremona
Agenzia delle Entrate

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità

delibera

di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente e di approvare il nuovo testo dello statuto aggiornato con le dette modifiche.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 21.00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

REG.TO AL NR. 4157 SERIE 3

IL 30 OTT. 2020 RISCOSSI € ESENTE

(*) Firma su delega del direttore provinciale (Domenico Lodato)

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Salvatore Leonardi

REG. TO AL NR ..... SERIE .....
il ..... 3 0 LUG. 2020 RICOGNITO .....
(*) Firma ..... (Dirigente o suo delegato)
LA DELEGATO AL SERVIZIO
Salvatore Leonardi

Statuto dell'Associazione di volontariato

"Centro Astalli Catania ODV"

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

1.1. E' costituita l'Associazione denominata "**Centro Astalli Catania ODV**", con sede in Catania, Via Tezzano n. 71.

1.2. L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di volontariato ai sensi dell'art. 32 e seguenti del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e del Codice civile.

1.3. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo territorio comunale non costituisce modifica del presente statuto e, pertanto, può essere deliberato dall'Assemblea ordinaria.

1.4. La sua durata è illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

2.1. L'Associazione si propone di svolgere, con spirito di accoglienza fondata sulla centralità della persona, funzioni di servizio socio-assistenziale e culturale a favore dei rifugiati, richiedenti asilo, apolidi, profughi, degli immigrati e delle loro famiglie.

2.2. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione è apolitica e la sua struttura è democratica.

2.3. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. a, D. Lgs. 117/2017);

b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lett. b, D. Lgs. 117/2017);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d, D. Lgs. 117/2017);

Direz
ttori

Direzi
territoria

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lett. j, D. Lgs. 117/2017);

e) formazione extra-scolastica, finalizzata all'apprendimento della lingua italiana, alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (art. 5, comma 1, lett. l, D. Lgs. 117/2017);

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, comma 1, lett. p, D. Lgs. 117/2017);

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, comma 1, lett. q, D. Lgs. 117/2017);

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, comma 1, lett. r, D. Lgs. 117/2017);

i) agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lett. s, D. Lgs. 117/2017);

j) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, comma 1, lett. t, D. Lgs. 117/2017);

k) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, comma 1, lett. u, D. Lgs. 117/2017);

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v, D. Lgs. 117/2017);

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari oppor-tunità (art. 5, comma 1, lett. w, D. Lgs. 117/2017);

n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lett. z, D. Lgs. 117/2017);

2.4. L'Associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, prestare ai propri utenti i seguenti servizi: ambulatorio medico; scuola per l'apprendimento della lingua italiana; assistenza e consulenza legale; orientamento al lavoro; assistenza agli immigrati detenuti negli istituti penitenziari.
Potrà, inoltre, prestare attività di orientamento e formazione professionale a titolo gratuito in favore dei propri soci.

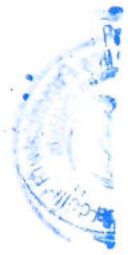

2.5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività è il Consiglio Direttivo.

2.6. Le attività sono svolte prevalentemente dai Soci su base volontaria e non possono in alcun modo essere retribuite, neppure dai beneficiari, mentre possono essere rimborsate, entro limiti prefissati dal Consiglio Direttivo, le spese, effettivamente sostenute e documentate, necessarie per lo svolgimento delle attività.
L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. Ai volontari non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso, entro limiti prefissati dal Consiglio Direttivo, delle spese effettivamente sostenute e documentate, necessarie per lo svolgimento delle attività.

2.7. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33, comma 1, del D. Lgs117/2017.

2.8. L'Associazione, nei limiti previsti dalle vigenti leggi, può compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dello scopo sociale, ivi compresi la conduzione di immobili, l'acquisizione di finanziamenti pubblici e privati, l'ottenimento di affidamenti bancari.

2.9. Per il conseguimento del proprio fine, l'Associazione potrà stabilire collaborazioni con enti, fondazioni, strutture, organismi, gruppi o singole persone che operano nel territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 3
(Associati)

3.1. Possono essere soci dell'Associazione le persone maggiorenni che si dimostrino particolarmente ed attivamente interessate agli scopi della stessa, senza distinzione di sesso, nazionalità, appartenenza politica o religiosa.

3.2. Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione.

3.3. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'Associazione, e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente e gli eventuali regolamenti.

Provincia Cat
Vicenza
Entro
Tempio Tempio
da e

3.4. La domanda di ammissione deve essere esaminata entro 90 (novanta) giorni e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo che, all'uopo, può delegare uno dei suoi membri. Decorsi 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.

3.5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione per iscritto all'interessato. Questi può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. Sull'istanza si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Dell'ammissione dei nuovi associati sarà data comunicazione all'Assemblea.

ART. 4
(Diritti e doveri degli associati)

4.1. Gli associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

4.2. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

4.3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede legale dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire in presenza di un membro o un delegato del Consiglio Direttivo.

4.4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni, di pagare le quote sociali, di svolgere il servizio preventivamente concor-dato in modo gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

5.1. La qualità di associato si perde per:
- dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, alle norme e agli obblighi dello statuto o dell'eventuale regolamento, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'Associazione o la sua consistenza patrimoniale, ovvero quando il socio non sia in regola con le quote associative o non partecipi all'attività dell'Associazione, ingiustificatamente, per almeno un anno continuativo.

5.2. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato, il quale potrà far ricorso all'Assemblea, con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della

Biblioteca Nazionale di Firenze

domanda di adesione, come previste dall'art. 3. Del venir meno degli associati il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.

5.3. In qualsiasi caso di cessazione, gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione delle quote versate.

5.4. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

ART. 6
(Organi dell'Associazione)

6.1. Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato;

6.2. Tutte le cariche sociali, ad eccezione di quella di membro dell'Organo di Controllo, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

ART. 7
(Assemblea degli associati)

L'Assemblea si compone di tutti gli associati. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

ART. 8
(Poteri dell'assemblea)

8.1. L'Assemblea nomina il Consiglio Direttivo; traccia le linee generali e gli orientamenti di massima per il conseguimento delle finalità istituzionali; approva il bilancio annuale; determina l'ammontare della quota associativa annuale.

8.2. L'Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se richiesto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
b) approva il bilancio di esercizio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sui ricorsi dei soci esclusi dal Consiglio Direttivo nelle modalità definitive dall'art. 3 del presente Statuto;
e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Amministrazione Provinciale di Cremona

Amministrazione Provinciale di Cremona

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 9
(Funzionamento dell'assemblea)

9.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente:
- almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna);
- in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

L'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria quando il Presidente dell'Associazione ne ravvisa la necessità o quando la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o un terzo degli associati ne faccia richiesta scritta motivata al Presidente, il quale provvederà alla convocazione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta. L'Assemblea deve essere tenuta entro venti giorni dalla convocazione.

9.2. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'ordine del giorno da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione assembleare con facoltà del Consiglio Direttivo di adottare modalità diverse per la convocazione.

9.3. Ogni associato che sia iscritto nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi ha diritto di esprimere un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
9.4. Le riunioni assembleari potranno essere tenute sia nella sede che in altro luogo del territorio italiano.
E' possibile lo svolgimento dell'assemblea in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza ovvero l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione, nonché l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a condizione che:

a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assem-bleari oggetto di verbalizzazione;
c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dal socio indicato dall'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea chiama un associato a fungere da segretario per la redazione del verbale dell'adunanza e, ove occorra, nomina uno o più scrutatori.

Gerencia - Oficina
Gerencia Técnica

ART. 10
(Costituzione dell'assemblea e deliberazione)

10.1. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

10.2. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati aventi diritto.

ART. 11
(Consiglio Direttivo)

11.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, secondo deliberazione dell'Assemblea. Esso è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

11.2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

11.3. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 12
(Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo)

12.1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

12.2. E' compito del Consiglio Direttivo:
- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 18, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più

Provincia di Catania

Provincia di Catania

in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

12.3. Il Consiglio Direttivo, oltre alle attribuzioni di cui agli artt. 3, 4 e 5:
- elegge al proprio interno il Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, e un Tesoriere;
- delibera su tutto ciò che inerisce all'azione associativa uniformandosi alle decisioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- approva uno o più regolamenti dell'Associazione ed eventuali modifiche agli stessi;
- provvede all'amministrazione del patrimonio dell'Associazione ed è, all'uopo, investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- delibera la convocazione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, fermo restando quanto precisato al precedente art. 9;
- può affidare a uno o più membri del Consiglio incarichi particolari, la cura di uno o più settori dell'attività sociale e l'attuazione di una o più iniziative rientranti negli scopi sociali;
- assume l'eventuale personale dipendente o si avvale di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificarne o specializzarne l'attività;
- può nominare dei comitati o gruppi di lavoro determinandone i compiti;
- provvede ad ogni altro incombente ad esso devoluto dalle norme del precedente statuto o, comunque, non riservato all'Assemblea.

ART. 13
(Convocazione del Consiglio Direttivo, durata e cooptazione)

13.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo giudichi opportuno e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

13.2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio, il quale delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. La perdita per qualunque motivo della qualità di associato comporta l'automatica decadenza della carica.

13.4. In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono per cooptazione al completamento del Consiglio.

Provincia di Bergamo

Provincia di Bergamo

13.5. I componenti cooptati restano in carica fino alla prossima Assemblea e, a seguito di ratifica della loro nomina da parte dell'Assemblea stessa, fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

ART. 14

(Presidente)

14.1. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

14.2. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi e in giudizio e ne ha la firma.

14.3. In caso di assenza o impedimento, il consigliere più anziano di età sostituisce il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nell'espletamento dei compiti ad esso deman-dati.

14.4. I poteri di rappresentanza legale e di firma dell'Associazione possono essere delegati ad uno o più consiglieri con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 15

(Organo di controllo)

15.1 L'Assemblea, ove richiesto dalla legge, nomina un Organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.

15.2. L'Organo di controllo resta in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

15.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

15.4. Laddove ciò sia richiesto per legge, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato.

15.4. Ai membri dell'Organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun

compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 16
(Patrimonio ed entrate)

16.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote ordinarie degli associati, dalle erogazioni straordinarie degli stessi, dai beni mobili e immobili da essa acquistati o comunque pervenuti, da ogni altra erogazione ordinaria e straordinaria che possa essere effettuata da istituzioni civili, sociali o religiose, nazionali o internazionali, o da privati o comunque da terzi, da entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

16.2. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017.

16.3. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

ART. 17
(Divieto di distribuzione degli utili)

17.1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

17.2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18
(Bilancio di esercizio)

18.1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

18.2. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio annuale e lo presenta all'Assemblea degli associati per la sua approvazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio può essere approvato entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

delle Entrate - Di
Ufficio Te

Entrate - Dire
Ufficio Terri

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

18.3. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale e lo sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

19.1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore, scelto tra gli associati. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

19.2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo compe-tente ai sensi del D. Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore e, in particolare, il D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Direzione Provinciale di Catania - Ufficio Territoriale di Catania - Agenzia delle Entrate